

# *Studio Legale Bilanzuoli*

Via Flaminia Calcinelli n.57/15 Colli al Metauro (PU)  
e.mail: l.bilanzuoli@libero.it  
tel.- fax: 0721 891635

## TRIBUNALE DI RIMINI

### RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 737 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. **Mei Giovanni** C.F. MEIGNN41B03D488G, residente in Saludecio (RN) via Pierino Albini n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Alfonso Bilanzuoli (C.F. BLNLLF74R07A883B) del Foro di Pesaro come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Colli al Metauro (PU) via Flaminia Calcinelli n. 57/15, il quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0721/891635 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [luigialfonsobilanzuoli@pec.ordineavvocatipesaro.it](mailto:luigialfonsobilanzuoli@pec.ordineavvocatipesaro.it)

- RECLAMANTE -

### AVVERSO

il decreto di INAMMISSIBILITA' pronunciato in data 01.07.2019 dal Tribunale di Rimini in persona dell'On.le Giudice Dott.ssa Silvia Rossi, notificato in pari data, nell'ambito nel procedimento promosso per la composizione della crisi da sovraindebitamento del ricorrente, ed iscritto al n. R.G. 8/2019 V.G. (allegato n. 1)

\*\*\*\*\*

Il ricorrente e odierno reclamante, ut supra, ha chiesto al Tribunale di Rimini l'ammissione alla procedura prevista dall'art. 14 ter Legge 3/2012 e, segnatamente, di accedere alla summenzionata procedura di liquidazione del proprio patrimonio al fine, di esdebitarsi, riassumendo, ex post, un nuovo ruolo attivo nell'economia.



Il Giudice adito, dopo aver richiesto ed ottenuto una integrazione documentale, del tutto inopinatamente ha dichiarato INAMMISSIBILE la domanda proposta ex art. 14 ter legge 3/2012.

Il provvedimento che occupa, è palesemente iniquo ed ingiusto e pertanto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ne chiede la revoca e/o la modifica, reclamandolo, per i seguenti

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

### Sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

La domanda del Sig. Mei Giovanni, di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni, come anzidetto, è stata giudizialmente respinta con “*decreto del 01.07.2019*”, in ragione della asserita mancanza di presupposti di ammissibilità, ritenendosi il ricorrente titolare di una quota di partecipazione pari al 50% della società Immobiliare Costa S.n.c., e ritenendosi che la predetta società è soggetto fallibile, come risulterebbe dalla documentazione contabile depositata in data 25.06.2019.

A tale conclusione, l'On.le Giudice di prime cure giunge in quanto, secondo la propria interpretazione dei Bilanci della società partecipata dal ricorrente, risulterebbero DEBITI per euro 630.590,93 per l'anno 2017, e DEBITI per euro 511.613,99 per l'anno 2018 e, dunque superiori alla soglia di cui all'art. 1 lette c) L.F.

Ciò tuttavia non risponde al vero, avendo il ricorrente prodotto dapprima all'O.C.C., che ha rilasciato la propria relazione particolareggiata, e poi al Tribunale, tutta la documentazione normativamente prevista da cui si evince l'inesattezza di tali dati contabili riportati dal Giudice di prime cure, per motivare il decreto di inammissibilità dell'istanza.

Contrariamente, come asserisce e conferma l'O.C.C., è evidente l'errore materiale (*e di conseguenza valutativo*) in cui sia occorso il Giudice adito, il quale invece di estrapolare dai Bilanci della Immobiliare Costa S.n.c. il dato riferente al TOTALE dei DEBITI, abbia erroneamente preso come riferimento il TOTALE delle PASSIVITA'.

A riprova di quanto rilevato, si produce “**relazione e schema riassuntivo predisposto dall'organismo di Composizione della Crisi**”, da cui emerge chiaramente, che il TOTALE delle PASSIVITA' non corrisponde al TOTALE dei DEBITI, in quanto



secondo la normativa di settore dal TOTALE delle PASSIVITA' vanno necessariamente detratte alcune poste di bilancio, che non sono debiti. (allegato n. 2)  
Pertanto, da una attenta lettura dei documenti in atti, emerge in tutta evidenza che il TOTALE dei DEBITI della società Immobiliare Costa S.n.c., partecipata al 50% dal ricorrente, ammonterebbe per l'anno 2017 ad euro 430.534,11 mentre per l'anno 2018 ad euro 380.557,17, e che pertanto il Giudice ha errato nell'interpretare tali dati.

Ed ancora per mera completezza difensiva, va anche rilevato che dai "conti d'ordine" riportati in Bilancio, emerge chiaramente come una parte dei debiti della Immobiliare Costa S.n.c., e precisamente la posta "Mutuo B.C.C. n. 99700 di euro 225.683,11", sia comunque garantita personalmente dai soci con il loro patrimonio personale, stante le firme prestate in garanzia.

A ben vedere infatti, tale posta debitoria, è già stata inserita dall'O.C.C. nei debiti personali del ricorrente, in quanto coperta dalle garanzie personali, da cui si è originato il sovraindebitamento.

Pertanto, in caso di accoglimento della presente procedura, tale posta di debito verrebbe comunque soddisfatta nella fase di liquidazione del patrimonio personale (*considerato che la relazione particolareggiata dell'OCC prevede che il debito ipotecario B.C.C. venga soddisfatto interamente*), andando ad abbattere di circa il 50% l'attuale debito sociale, che verrebbe quindi ulteriormente ridotto ad euro 204.851,00 per l'anno 2017, e ad euro 154.874,06 per l'anno 2018.

E' quindi evidente che di fatto, non sussistono i presupposti contabili che possano far presumere anche teoricamente, un possibile fallimento della società partecipata dal ricorrente, tra l'altro ormai prossima alla fase di liquidazione, essendo inattiva dall'anno 2017.

In definitiva, sussistono evidenti ragioni affinché *l'emanato decreto del 01.07.2019* venga revocato, e riformulato in quanto palesemente illegittimo.

In mero subordine, e solo per tuziorismo difensivo, va comunque evidenziato che il Giudice di prime cure non ha considerato che il ricorrente è in possesso del "requisito soggettivo" richiesto dalla norma per accedere alla procedura di sovraindebitamento, in quanto egli non è imprenditore commerciale, ma pensionato, e come tale non assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta.

Pertanto, qual'ora l'adito Collegio accerterà la non fallibilità della società partecipata dal ricorrente, società inattiva dall'anno 2017, e per cui lo stesso avrebbe potuto rispondere solo in via indiretta e per estensione, è evidente che nulla osterebbe all'ammissione della procedura da sovraindebitamento richiesta.



## Sul giudizio di fattibilità espresso dall'Organismo di Composizione della Crisi

Ed ancora, fermo comunque quanto sopra, agli O.C.C. come noto, la legge attribuisce una serie di funzioni assai eterogenee tra loro.

Infatti, l'O.C.C. opera quale: - consulente del debitore, sia pure non esclusivo; attestatore fidefacente a tutela dei creditori; ausiliario del giudice; mandatario in rem propriam dei creditori.

Le funzioni dell'O.C.C. nella liquidazione del patrimonio, quando è nominato liquidatore, del resto, sono simili a quelle svolte dal curatore nel fallimento, procedura a cui evidentemente il legislatore si è ispirato.

Tuttavia, prima della apertura della liquidazione l'O.C.C. svolge delle funzioni tipiche del consulente del debitore.

Infatti, l'O.C.C. nella procedura di liquidazione del patrimonio, come anzidetto, assiste il debitore nella formulazione della domanda di liquidazione del patrimonio (art. 14 - ter, co. 1 e 2), allegando alla domanda di liquidazione una relazione particolareggiata che deve contenere (art. 14 - ter, co. 3): a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'O.C.C., inoltre dà notizia entro tre giorni dalla richiesta di relazione (accettazione dell'incarico) all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, anche degli enti locali (art. 14- ter, co. 4), e può essere nominato liquidatore del patrimonio (art. 14 - quinquies, co. 2, lett. a), art. 15 co. 8).

In particolare, la relazione dell'O.C.C. contiene la narrazione dei fatti e delle notizie emerse dall'esame della documentazione che è stata consegnata al Gestore, o da lui acquisita successivamente nell'ambito della sua attività di indagine, ed è finalizzata all'espressione delle sue valutazioni e **delle attestazioni finali circa i "presupposti di ammissibilità" del debitore al piano**, l'inesistenza di cause ostative, le cause dell'indebitamento, l'incapacità del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, la completezza e attendibilità della documentazione, la



convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e l'assenza di atti in frode ai creditori.

Peraltro, in analogia con quanto avviene nel fallimento, nel quale il curatore predispose il progetto di stato passivo avanzando le sue proposte, il Gestore deve ex lege, apprestare molta attenzione a questo profilo e segnalare eventuali problematiche al Giudice, al fine di fornirgli elementi utili alla risoluzione delle eventuali contestazioni, **mai evidenziatesi come detto e quivi ribadito, nel caso che si occupa.**

**Il Gestore stesso, infatti, effettua tutte le indagini del caso, per accertare in primis l'esistenza dei "presupposti legittimanti l'accesso alla procedura",** e successivamente di eventuali atti compiuti nel periodo di osservazione, al fine di riferire al Giudice medesimo, se sia stata diminuita la garanzia patrimoniale in danno dei creditori.

Per converso, però, il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di liquidazione del ricorrente, "contraddicendo" il Suo stesso ausiliario, e senza neppure convocarlo.

Il diverso comportamento giudiziale sancisce allora semplicemente un vizio di petizione del provvedimento, che in tale sede si intende reclamare.

Si chiede, pertanto che il Tribunale adito in composizione collegiale, riformi il provvedimento reclamato, per tutti i motivi esposti.

### **Richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti nei confronti del ricorrente**

Infine, si rappresenta che nel caso di specie, **sussistono comprovate ragioni di URGENZA, in quanto essendo il patrimonio del ricorrente esecutato, in caso di ritardi nella presente pronuncia, si rischierebbe di consolidare la vendita di una parte del compendio immobiliare, concesso in liquidazione nella intentata procedura da sovraindebitamento.**

Pertanto, si rende necessario richiedere quanto prima al Giudice dell'Esecuzione, la sospensione dei procedimenti esecutivi avviati nei confronti del ricorrente.

**Per di più, considerato che l'emanato decreto oggetto di impugnazione non è divenuto definitivo,** (in quanto Reclamato nei termini di legge), **si vorrà dichiarare la sua ammissibilità con effetti ex tunc, onde poter far retroagire i suoi effetti alla data del 01.07.2019.**

Tale richiesta trova titolo in una evidente "esigenza di tutela dei creditori", in quanto la vendita degli immobili al valore periziato (da parte del liquidatore ad hoc incaricato dal Tribunale nella presente procedura) porterebbe a generare una maggiore massa



attiva, rispetto invece ad una *vendita all'asta* conclusa al ribasso nel procedimento di esecuzione immobiliare in corso.

D'altra parte, la ratio legis, del pari inopinatamente disattesa dal Giudice adito, è quella di attribuire al debitore non fallibile la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, introducendo un vero e proprio "principio di sopravvivenza" che assicuri la dignitosa sussistenza della famiglia del debitore, e del debitore stesso soggetto anziano e pensionato, e che rischia così di venire del tutto meno.

Tanto premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso, e domiciliato, chiede che in odierna sede di reclamo, vengano accolte le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito in composizione collegiale, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, previ incumbenti di rito, ed in accoglimento del presente reclamo:

- *reformare* il decreto di inammissibilità emesso dal Giudice di prime cure in data 01.07.2019;
- *dichiarare* l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del Sig. Mei Giovanni ex art. 14 ter Legge 3/2012 con ogni conseguenza di legge;
- *dichiarare* la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso sul patrimonio del ricorrente Sig. Mei Giovanni con effetti *ex tunc*, sin dalla data di emissione del decreto oggetto di reclamo.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- 1) decreto del 01.07.2019 emanato dal Giudice Dott.ssa Silvia Rossi;
- 2) relazione ed analisi dell'O.C.C. sui bilanci sintetici della Immobiliare Costa S.n.c.;
- 3) stralcio fascicolo di primo grado del procedimento n. R.G. 8/2019 V.G del Tribunale di Rimini.

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa tratta il reclamo ex articolo 737 c.p.c. in ambito di volontaria giurisdizione in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento.*

Salvezze illimitate.

Colli al Metauro, 05 luglio 2019

Avv. Luigi Alfonso Bilanzuoli

